



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MONTANARO | PINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2078/2016
depositato il 09/11/2016

- avverso ATTO DI CONTEST n° TV [REDACTED] 2016 TRIB.ERARIALI 2016
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2078/2016

UDIENZA DEL

07/09/2017 ore 09:00

N°

1966


PRONUNCIATA IL:

- 7 SET. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 OTT. 2017

Il Segretario



IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 9.11.2016 la [redacted] srl in persona del rappresentante legale [redacted], rappresentato e difeso dal dott. Vito Montanaro presso il cui studio sito in C.so Umberto I n.150 è elettivamente domiciliato impugnava l'atto di contestazione numero TVPC [redacted]-2016 del 2 maggio 2016 ricevuto il 13 maggio 2016. Eccepiva l'istante che l'atto con cui veniva erogata la sanzione di € 500,00 per la mancata emissione di 1 scontrino fiscale di € 60,00 traeva origine da un PVC sconosciuto alla ricorrente alla data della notifica del suddetto atto, in quanto redatto e consegnato dalla Guardia di Finanza al socio [redacted] e non già al rappresentante legale, [redacted]; precisava la ricorrente che, per il tramite del proprio rappresentante legale, solo dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di contestazione impugnato, e solo dopo specifica richiesta rivolta all'Ufficio, aveva potuto acquisire copia del PVC redatto dalla Guardia di Finanza ed avere contezza del suo contenuto.

Deduceva l'istante essere l'atto impugnato viziato: 1) per omessa motivazione, non potendo avere valenza alcuna il rinvio recettizio al PVC, in quanto tale atto, conosciuto dall'istante solo successivamente, non è stato allegato nè riprodotto nell'atto in contestazione; 2) per mancata partecipazione alla verbalizzazione da parte del rappresentante legale della ricorrente; 3) per errata individuazione del destinatario del PVC, sottoscritto da soggetto diverso dal rappresentante legale in assenza di qualsivoglia delega da parte di quest'ultimo; 4) irregolarità in relazione al luogo di verbalizzazione; 5) per illegittimità dell'acquisizione di dichiarazioni sul posto da parte di soggetti i cui dati anagrafici o relativi al loro recapito non risultavano precisati; 6) per difetto di sottoscrizione dell'atto di accertamento.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto che, ribadendo la legittimità dell'operato dell'ufficio, evidenziava come il PVC fosse stato notificato alle ore 12.30 del 14 marzo 2016 al signor [redacted], qualificatosi come socio della [redacted] srl, al quale veniva contestata la mancata emissione dello scontrino fiscale.

Evidenziava altresì l'infondatezza, essendo il PVC redatto nei confronti della [redacted] srl stato oggetto di notifica diretta nei confronti della parte, della eccepita mancata allegazione dello stesso; quanto al mancato rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art.12 L. 212/ 2000 evidenziava la inconferenza di tale richiamo trattandosi, nel caso di specie di avviso di accertamento e non di atto di contestazione; ribadiva altresì la legittimità della notifica del pvc al socio [redacted], poiché, ai sensi dell' 145 c. 1 cpc, sulla base della presenza del soggetto presso la sede legale della società, si doveva presumere la sua legittimazione alla ricezione degli atti. Contestando, infine, la fondatezza delle riammenti eccezioni chiedeva il rigetto nel ricorso.

La società ricorrente presentava inoltre memorie illustrative

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento dell'avviso impugnato.

Va infatti accolta l'eccezione sollevata in ordine alla carenza di motivazione.

Per vero, dalla lettura della motivazione dell'avviso in esame in cui viene espressamente richiamato il pvc in oggetto, senza tuttavia allegarlo o riportarne le parti salienti, presuppone evidentemente la conoscenza di tale atto da parte della società ricorrente ritenuta destinataria in precedenza della notifica del suddetto verbale di constatazione. Tale presunzione è tuttavia smentita dalla circostanza, eccepita e non contestata da parte resistente, che la notifica del pvc fu fatta dalla GdF non al rappresentante legale della [redacted] o ad un suo delegato, ma ad un semplice socio [redacted], assolutamente privo di alcuna procura e/o delega. In presenza di tale irregolarità non può sostenersi che la società istante avesse legale conoscenza del PVC e, di conseguenza, la motivazione dell'atto impugnato deve considerarsi assente.

Tale carenza non può che risolversi in una violazione del diritto di difesa da parte del contribuente.

E per vero, l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo, previsto dall'art.3 L 241/90, deriva dalla necessità di precisare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'azione dell'Amministrazione, consentendo così al contribuente di esercitare *ab initio* in modo completo il proprio diritto di difesa che gli sarebbe altrimenti negato, almeno in parte, qualora fosse posto a conoscenza unicamente delle conclusioni cui l'Amministrazione è pervenuta.

Ne consegue che la carenza di motivazione, rendendo l'atto inidoneo a svolgere la sua funzione "partecipativa degli elementi essenziali assunti a sostegno della pretesa tributaria" lo inficia di nullità (Cass 15.5.1989 n.2219).

Ed infatti, ogni atto amministrativo, non essendo atto processuale, bensì amministrativo (esplicativo, in particolare, della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria) dalla natura sostanziale, deve infatti contenere l'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, con la conseguenza che la relativa motivazione, costituendone imprescindibile requisito di legittimità, è richiesta a pena di nullità (v. da ultimo Cass. n 21564 del 20.9.2013)

La motivazione dell'atto impositivo deve consentire infatti al contribuente, a pena di nullità, di conoscere in modo compiuto ed intellegibile la pretesa impositiva, per valutare da subito sia l'impugnazione, sia, in caso positivo, la contestazione efficace di tale pretesa.

Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto di contestazione numero TVPC [redacted]-2016 impugnato.

Pone a carico dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto, nella persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di giudizio che liquida equitativamente in € 130,00.

Taranto, 7 settembre 2017.

Il Giudice estensore

Il Presidente